

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Stralcio, in N. 3082 REP.

persona del Giudice-Onorario Aggregato avv. Vincenzo

PRESTA, in funzione di giudice monocratico, ha emesso

la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2809

dell'anno 1993 Ruolo Generale, riservata per la deci

sione all'udienza del 30/5/2002

T R A

USL ** * domiciliato c/o avv. M. Liuzzi in Taranto

via Medaglie D'Oro n. 8. =ATTORE=

E

FALL. ** * s.p.a. - ** * s.p.a. domiciliato

c/o avv. O. Airò via Acclavio, 7 Taranto, in virtù

di mandato steso in calce alla citazione notificata.

=CONVENUTO=

All'udienza di p.c. le parti concludevano come segue:

L'avv. M. Liuzzi per l'attore: accogliersi la domanda.

L'avv. O. Airò per il convenuto: rigettarsi la doman

da.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6/9/1993 la USL ** * conveniva

in giudizio le S.p.A. ** * e ** * nella loro

qualità di aggiudicatario, in ATI, dell'appalto per i lavori di completamento dell'Ospedale Nord di Taranto, di cui erano operanti alcuni padiglioni.

Parte attrice sosteneva il mancato rispetto dei termini di consegna del manufatto, richiedeva in Lire 5.000.000.000= il risarcimento del danno da lucro cessante oltre a quanto sarebbe stato accertato con la C.T.U. per la non perfetta esecuzione di alcuni lavori.

Costituitasi in giudizio la ** ** S.p.a. negava gli addebiti, imputava il ritardo nella consegna dell'opera (comunque effettuata) all'avverso comportamento e spiegava azione riconvenzionale per il pagamento della somma di (L. 1.174.226.567)= indebitamente trattenuta o non riconosciute dalla USL ** * per le quali aveva elevato riserva scritta all'atto della sottoscrizione del registro di contabilità in data 29/10/1993.

Esperiti i mezzi istruttori e acquisita la relazione di C.T.U., unitamente alle consulenze di parte, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni che le parti rassegnavano sostanzialmente riportandosi agli atti introduttivi della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto è stato eseguito, pur tra tante dif=



ficoltà imputabili ora all'una ora all'altra delle parti in causa, tanto che lo stesso C.T.U., nella elaborazione della consulenza attenta e puntuale, quindi affidabile, non ha potuto esprimere il proprio parere stante la carenza documentali persistenti ad onta delle reiterate richieste avanzate alle parti e ai loro consulenti.

E il Tribunale non può che concordare col C.T.U. nel non accoglimento delle riserve apposte dal convenuto alle pag. 25, 26 e 27 del Registro di contabilità sottoscritte ^{le} 29/10/1993 non solo per la evidente tardività quanto piuttosto per la carente documentazione e quantificazione del "petitum" inteso dalla riserva stessa.

La riconvenzionale a tal titolo spiegata dal convenuto va dunque disattesa diversamente da quanto richiesto con riferimento al S.A.L. n. 8 di cui si dirà in seguito. (L. 135.028,956).

Per quanto attiene alla domanda attorea la C.T.U. quantifica in £. 58.076.614 il valore delle opere non realizzate ovvero mal realizzate dall'appaltatore a carico del quale la Direzione Lavori aveva sottoscritto una detrazione leggermente superiore (L. 60.358.840), unitamente all'altra di £. 177.000.000= pari alla penale di £. 1.000.000= per ciascuno dei 177 giorni di

tardo nella consegna.

Il Tribunale, concordando col C.T.U. nella valutazione delle opere, dettagliatamente specificata nella relazione alla quale si rimanda (p.r.22/27), non ritiene di poter accogliere la richiesta di Lire 177.000.000= a titolo di penale.

È vero, infatti, che sul piano meramente formale il vincolo contrattuale obbliga parte convenuta che appare inadempiente al proprio atto di sottoscrizione, non possono sottacersi le condizioni operative in continuo divenire, per esigenze del committente, pacificamente pregiudizievoli per l'impresa che deve adeguarvisi.

Di ciò consapevole parte attrice ha concesso congrui differimenti del "dies ad quem", così legittimando l'aspettativa di accoglimento dell'ultima richiesta, inopinatamente negata, di soli 40 giorni di proroga.

Nè più di tanto può rilevare l'atto di sottoscrizione, se si considera la differente posizione di chi deve solo emettere un mandato di pagamento e di chi invece senza quel pagamento, manca anche dell'ossigeno per respirare, assillato dagli operai, dai fornitori dalle banche, da quanti, in somma, dipendono da quel mandato.



E non è tanto raro il caso in cui il diritto
soccombe al bisogno!

In sintesi: non ricorrono le condizioni e soste
gno della chiesta risoluzione che risulta proposta
dopo la ultimazione dei lavori, quindi tardivamente,
e priva dei presupposti voluti dalla norma di cui all'art.
1662 c.c. a tutela del committente che ritenga
lo svolgimento dei lavori non conforme al contratto.

Evidentemente il primo richiamato "divenire" del
contratto stesso non consentiva l'esercizio di quella
tutela sicchè devesi ritenere che il manufatto "con=
segnato" con 177 giorni di ritardo sia abbastanza
differente dell'oggetto del contratto originario la
cui esecuzione ha dilatato i termini di realizzazione
oltre i limiti "concordati" ma per ragioni non impu=
tabili al solo convenuto.

Per ciò che attiene al "lucro cessante" improvvi
damente preteso in cifra assai elevata, il diniego
sarebbe ulteriormente motivabile con la totale caren
za sul piano probatorio, difficilmente emandabile
a mezzo di C.T.U. dirette o supplementari.

Concludendo: il contratto è stato portato a compi
mento pur coi ritardi evidenziati dal processo, co=
munque non tali da giustificare la risoluzione per
altro richiesta tardivamente.

Le carenze esecutive sono state evidenziate dal C.T.U. che le ha quantificate in £. 58.076.614= sicchè il committente deve trattenerle dal proprio dare all'impresa convenuta.

A questa, nella sua attuale posizione giuridica, la USL ** * , anch'essa nella attuale giuridica conformazione, deve corrispondere il prezzo dei lavori eseguiti secondo il contratto con le variazioni tutte ad esso concordemente apportate, al netto dei S.A.L. effettivamente corrisposti e con le maggiorazioni di legge sugli importi eventualmente ancora dovuti a far tempo dalla richiesta.

Il riferimento al già richiamato S.A.L. n. 8 di cui il convenuto lamenta la mancata corresponsione, pur in presenza di specifica delibera, deve far ritenere che l'importo corrispondente (L. 135. o 28,956?) non essendo stato di fatto corrisposto, debba rientrare nei conteggi che le parti dovranno battere, a differenza delle altre riconvenzionali spiegate dal convenuto connesse alle riserve, che invece si rigettano per le ragioni analiticamente spiegate dal C.T.U. largamente condivisibili, alle quali si rimanda.

Ricorrono le condizioni per compensare le spese di causa.

P.T.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così
provvede:

Rigetta la domanda di risoluzione del contratto.

Rigetta le azioni riconvenzionali del convenuto.

Decurta di L. 58.076,614 ora Euro 29994,06

il valore contrattuale delle opere eseguite dal con-
venuto in favore dell'attore.

Dispone che le parti acclarino i conteggi se-
condo il contratto e il verbale di consegna dell'ope-
ra con la decurtazione di cui innanzi e nel rispetto
della legge che regola i crediti di impresa.

Compensa le spese di causa.

Così deciso in Taranto il 2/9/2002.

IL GIUDICE ONORARIO

(Avv. Vincenzo PRESTA)

Vincenzo Presta

DEPOSITATA OGGI **7 OTT. 2004** NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL CANCELLIERE - C1
(Giovanna QUARTA)

